

Legge 16 febbraio 1913 n. 89

Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (1)

(G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale)

(1) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, comma 1, nn. 2), 3), 4), 5) e 7), 19, 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, comma 1, nn. 1) e 3), 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47-bis, 47-ter, 48, 49 da 50 a 52, 52-bis, da 53 a 57, 57-bis, 58, 59, 59-bis, da 60 a 62, 62-bis, 62-ter, 62-quater, da 63 a 66, 66-bis, 66-ter, 67, 68, 68-bis, 68-ter, da 69 a 76, da 78 a 93, 93-bis, 93-ter, da 94 a 99, 104, 106, comma 1, nn. da 1) a 9), da 107 a 112, 113, comma 2, 114, comma 2, da 115 a 130, da 132 a 138, 138-bis, 142, 142-bis, da 143 a 145, 145-bis, da 146 a 149, 149-bis, 149-ter, 150, 150-bis, 150-ter, da 151 a 156, 156-bis, 157, 158, 158-bis, 158-ter, 158-quater, 158-quinquies, 158-sexies, 158-septies, 158-octies, 158-novies, 158-decies, 158-undecies e da 159 a 179.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

- 1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
- 2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- 3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

- a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
- b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di

procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Articolo 2.

L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Articolo 3.

[In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile] (1)

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.

(1) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491.

Articolo 4. (1)

1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità. (2)

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 4-septies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(2) A norma dell'art. 2, comma 4-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, in via transitoria e in sede di prima applicazione, la prima revisione della tabella di cui al presente comma ha luogo entro il 15 maggio 2006.

TITOLO II

Dei notari

Capo I - Della nomina dei notari

Articolo 5.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21; (1)
- 2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
- 3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; (2)
- 4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza data o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; (3)
- 5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; (4)
- 6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile;
- 6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio. (5)

I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (6).

(1) Numero modificato dall'art. 6, lett. a), L. 31 ottobre 2003, n. 306.

(2) Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e, successivamente, modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

(3) Numero modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L. 31 ottobre 2003, n. 306 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali ultime disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio

successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

(4) Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

(5) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

(6) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 5-bis. (1)

[1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso. (2)

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi. (3)

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti. (3)] (4)

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328.

(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 5-ter. (1)

[1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione. (2)

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex equo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.] (3)

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328.

(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 5-quater. (1)

[1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti.] (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 6 (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1994, n. 49.

Articolo 7.

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione o sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

Articolo 8.

L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe

termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.

Articolo 9.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

L'esame orale verterà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

Articolo 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

Le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza.

Articolo 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;

b) se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;

c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

Articolo 12.

Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

Non può nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe già a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 24 settembre 1923, n. 2019.

Articolo 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il pubblico ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 14.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, ommesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.

Articolo 15.

La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.

Articolo 16.

I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Articolo 17.

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenza di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Articolo 18.

Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

- 1) (1)
- 2) prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, "di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate";
- 3) fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
- 4) ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
- 5) scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
- 6) (2)
- 7) adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24.

(1) Numero abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

(2) Numero abrogato dall'art. 22, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

Articolo 19. (1)

1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 20. (1)

1. Se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 21. (1)

1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regola e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 22. (1)

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:

a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 23.

Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda "N. ...N. di (o fu) notaro in N. ..." senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaio non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

Articolo 23-bis .(1)

1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato (1).

(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 23-ter .(1)

1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1 (1).

(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 24.

Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto a quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e ne fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 25.

Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaio da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Articolo 26.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati (1).

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa (2).

Il notaio non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaio, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaio, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaio che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

(1) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

(2) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Articolo 27.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede (1).

(1) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Articolo 28.

Il notaio non può ricevere o autenticare atti:

1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2. se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3. se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da

stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore (1).

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaio può recusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 29.

E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Capo III - Della decadenza della nomina di notaio, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile

Articolo 30.

Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 (1) .

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza (2) .

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà (2) .

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso (2) .

Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione. (3)

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaio che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato (2) .

(1) Comma sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177.

(2) Comma inserito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177.

(3) Comma sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 31.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaio, o quando il notaio, per debolezza di

mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaio può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaio sarà dispensato.

Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile. (1)

(1) Ora, artt. 414 e 415, c.c. 1942.

Articolo 32.

La rimozione ha luogo:

1) se il notaio accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

2) (1)

3) se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4) (1)

(1) Numero abrogato dall'art. 6, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 33.

I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa. (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 34.(1)

La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.

Quando è chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 35 .(1)

Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonché negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.

La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 36. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 37.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunci giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

Articolo 38.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza. (1)

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire 12.000 (2) . (1)

Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione (3).

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(2) Importo elevato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dall'art. 113, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(3) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 39.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori. (1)

Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione. (1)

In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43. (2)

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(2) Comma sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 40 (1)

Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio.

Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale è depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti.

Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 41. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Articolo 42. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Capo IV - Dei coadiutori e delegati

Articolo 43. (1)

Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonché in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.

Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione è redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicità, anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 44.

Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 43, comma 5. (1)

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

(1) Comma sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 45.(1)

1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di

chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell'espletamento dell'incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.

(1) Articolo modificato dall'art. 23, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 marzo 2006, n. 80). Da ultimo il presente articolo è stato sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166; tali ultime disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.

Articolo 46.

Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimere la causa.

Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo. (1)

(1) Comma sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

TITOLO III

Degli atti notarili

Capo I - Della forma degli atti notarili

Articolo 47. (1)

1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 47-bis .(1)

1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione

della stessa.

2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 47-ter.(1)

1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.

2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 48. (1)

1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 49. (1)

Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 333.

Articolo 50.

I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto (1) .

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non

possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.

(1) Comma modificato dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 334.

Articolo 51.

L'atto notarile reca la intestazione: Repubblica italiana (1) L'atto deve contenere:

1) l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

2) il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo è iscritto (2) ;

3) il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese (3);

4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti (4) ;

5) l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7) l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8) la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9) la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11) per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12) negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il

foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

(1) Comma sostituito dall'art. unico, D.Lgs. C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 33.

(2) Numero modificato dall'art. 15, L. 27 maggio 1940, n. 707.

(3) Numero così modificato dal comma 5-ter dell'art. 36, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(4) Numero sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 333.

Articolo 52

La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Articolo 52-bis. (1)

1. Le parti, i fidefacienti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 53.

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1) cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2) portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3) fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei

testimoni, ma prima che il notaio abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

Articolo 54.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.

Articolo 55.

Qualora il notaio non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Articolo 56.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. (1)

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

Articolo 57.

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto (1), oltre l'intervento dell'interprete

prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

il muto o sordomuto (1), che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95, il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo".

Articolo 57-bis .(1)

1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 58.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile: (1)

1) se è stato rogato dal notaio prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;

2) se fu ricevuto da un notaio che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

3) se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4) se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;

5) se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;

6) se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

(1) Ora, art. 2701, c.c. 1942.

Articolo 59.

E' vietato al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento

delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaio per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale. (1)

(1) Ora, art. 1723, c.c. 1942

Articolo 59-bis .(1)

1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 60.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

Capo II - Della custodia degli atti presso il notaio e dei repertori

Articolo 61.

Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

- a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
- b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

Articolo 62.

Il notaio deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari (1).

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

- 1) il numero progressivo;
- 2) la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
- 3) la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
- 4) i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
- 5) l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
- 6) l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
- 7) l'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta;
- 8) le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaio avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaio dipende.

(1) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110. Vedi, anche, gli artt. 1-2, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

Articolo 62-bis .(1)

1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di

cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 62-ter. (1)

1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1 (1).

(1) Articolo aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110. Sui termini di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di conservazione di cui al presente articolo si veda il comma 1 dell'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 110/2010.

Articolo 62-quater. (1)

1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.

3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione di cui all'articolo 68-bis, comma 1 (1).

(1) Articolo aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 63.

Nei casi in cui il notaio, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito. (1)

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna "Osservazioni" del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a

decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

Articolo 64. (1)

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte le lettere.

(1) Articolo sostituito dall'art. 19, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 65.

Il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

Articolo 66.

Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. (1)

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

Articolo 66-bis .(1)

1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.

3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Art. 66-ter. (1)

1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Capo III - Delle copie degli estratti e dei certificati

Articolo 67.

Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis (1).

Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

(1) Comma così modificato dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 68

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai

certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Articolo 68-bis. (1)

1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

- a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;
- b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;
- c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;
- d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);
- e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis;
- f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile.

3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 68-ter. (1)

1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 69.

Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti (1)

(1) Rubrica sostituita dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.

Articolo 71.

Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaio che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaio trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaio ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare

copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Articolo 72.

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorranzo, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro (1).

(1) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 73. (1)

1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme (1).

(1) Articolo sostituito dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Capo V - Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese

Articolo 74.

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Articolo 75.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Articolo 76.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Articolo 77. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 78.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Articolo 79.

E' in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. (1) In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

(1) Ora, art. 636 c.p.c. 1942

Articolo 80. (1)

Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebitato.

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 81.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio

1901, numero 283.

Articolo 82.

Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali (1).

(1) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

TITOLO IV

Dei collegi e dei consigli notarili

Capo I - Dei collegi notarili

Articolo 83.

I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Articolo 84.

Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Articolo 85.

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Articolo 86.

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Capo II - Dei consigli notarili

Articolo 87.

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.

Articolo 88.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto. I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Articolo 89.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Articolo 90.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Articolo 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Articolo 92.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Articolo 93.

Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1) vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2) vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti il notariato;

4) forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

5) s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

6) riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.

Articolo 93-bis. (1)

Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:

- a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;
- b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;
- c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.

Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 93-ter .(1)

Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 94.

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Articolo 95.

Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello il Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso

di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

TITOLO V

Degli archivi notarili

Capo I - Degli archivi notarili distrettuali

Articolo 96.

In ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale.

Articolo 97.

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 98.

Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

a) essere cittadino italiano, o di altre ragioni italiane anche quando manchi la naturalità;

b) essere di moralità e di condotta incensurate.

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.

Articolo 99.

Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio.

Articolo 100. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 101. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 102.

[Il conservatore deve fare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.

La cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro, presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili.] (1)

(1) Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 26, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

Articolo 103. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 104.

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanza, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella

Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: "Fondo dei sopravvanzi degli archivi notarili del Regno".

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 40 (1) per ogni giorno di ritardo.

Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.

(1) Importo elevato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528.

Articolo 105. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 106.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1) le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni (1) dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;

2) i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;

3) le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;

4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette (2) ;

5) i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6) gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;

7) i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;

8) le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;

9) i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;

10) (3)

(1) Termine elevato a dieci anni dall'art. 18, comma 1, D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 629.

(2) Numero sostituito dall'art. 3, comma 9, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(3) Numero abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 107.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dell'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaio, o di un membro da esso delegato. (1)

Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio. (2)

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(2) Comma sostituito dall'art. 233, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

Articolo 108.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verifica di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se lo richiedano.

Articolo 109.

Gli atti originari ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

Articolo 110.

Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del

Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denuncia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 111.

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art. 81.

Articolo 112.

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

Nella copia, nel certificato o nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'articolo 64.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purché di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinuncia, rimozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

E' in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi (1)

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a

notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143.

Articolo 113. (1)

Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

(1) Il primo comma abrogato dall'art. 16, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

Articolo 114. (1)

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.

(1) Comma abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.

Articolo 115.

E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

Articolo 116.

Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori dell'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 10.000 (1) , estensibile a L. 16.000 (2) in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

(1) Importo modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Importo modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dall'art. 113, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 117.

Le penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

Capo II - Degli archivi notarili mandamentali

Articolo 118.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto (1) .

(1) Termine elevato a dieci anni dall'art. 18, comma 1, D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 629.

Articolo 119. (1)

Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaio.

(1) L'art. 8, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138, ha sostituito con il presente articolo gli originari articoli 119 e 120.

Articolo 120. (1)

(1) L'art. 8, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138, ha sostituito con l'articolo 119 gli originari articoli 119 e 120.

Articolo 121.

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

Articolo 122.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile e distrettuale, e del pubblico ministero.

Articolo 123.

Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112.

Articolo 124.

Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69. (1)

(1) Ora, art. 2714 c.c. 1942.

Articolo 125.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devolute a vantaggio dei Comuni interessati.

Articolo 126.

Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116.

TITOLO VI

Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime. (1)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELLA VIGILANZA SUI NOTARI, SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI - DELLE ISPEZIONI, DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MEDESIME".

Capo I - Della vigilanza e delle ispezioni

Articolo 127. (1)

Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune.

La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, comma ,1 D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 128. (1)

Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.

Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.

Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.

(1) Articolo sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 129 (1)

Le ispezioni sono eseguite:

a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili può conferire l'incarico al conservatore di altro archivio;

b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.

Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.

Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.

(1) Articolo modificato dall'art. 5, comma 4, L. 17 maggio 1952, n. 629 e, successivamente, sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 130.

[Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimente l'indennità per intero, come sopra stabilita.] (1)

(1) Tale indennità è stata soppressa dall'art. 23, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

Articolo 131 (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 132. (1)

Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2.

Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.

(1) Articolo modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 133. (1)

Di ciascuna ispezione è redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 134 (1)

Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.

(1) Articolo sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Capo II - Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari (1)

(1) Rubrica sostituita dall'art. 18, comma,1 D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELLE PENE DISCIPLINARI".

Articolo 135. (1)

Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sanzione pecuniaria;
- 4) la sospensione;
- 5) la destituzione.

Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.

(1) Articolo sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249; a norma dell'art. 55, commi 1 e 3, del medesimo D.Lgs. 249/2006, i commi primo, secondo e terzo del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 2007, il quarto comma ha effetto dal 26 agosto 2006. Per la disciplina transitoria, vedi l'art. 54, dello stesso D.Lgs. 249/2006.

Articolo 136 (1)

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reitlarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura.

La censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio.

(1) Articolo sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 137 (1)

E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e

dell'articolo 67, secondo comma.

E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.

(1) Articolo modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 138 (1)

1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

- a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
- b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
- c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
- d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
- e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
- f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2. (2)

3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

(2) Comma modificato dalla lettera p) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 138-bis. (1)

1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.

2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

(1) Articolo inserito dall'art. 32, comma 5, L. 24 novembre 2000, n. 340 e, successivamente, sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 139 (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52, D.Lgs. a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 140 (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52, D.Lgs. a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 141. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 142 (1)

E' punito con la destituzione:

- a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
- b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), o nell'articolo 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; (2)
- c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
- d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

(2) La presente lettera è stata così modificata dalla lettera q) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Articolo 142-bis (1)

Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione..

Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio.

(1) Articolo inserito dall'art. 25, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 143

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaio, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

Articolo 144 (1)

Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.

(1) Articolo sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 145. (1)

Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.

(1) Articolo sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 145-bis .(1)

In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.

L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione è dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.

Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.

(1) Articolo inserito dall'art. 28, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 146 (1)

L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.

La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.

Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 29, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Articolo 147 (1)

E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

- a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
- b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
- c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 30, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Capo III - Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni (1)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 31, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELL'APPLICAZIONE DELLE PENE DISCIPLINARI E DELLA RIABILITAZIONE".

Articolo 148. (1)

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: "Commissione", con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede è rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.

Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio è compreso nella circoscrizione nella quale è ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.

La Commissione è composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.

I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli

articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.

La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo.

I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.

(1) Articolo sostituito dagli artt. 32 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 149. (1)

Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.

Non sono eleggibili alla Commissione:

- a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
- b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata in sostituzione della sospensione;
- c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
- d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.

Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.

(1) Articolo sostituito dagli artt. 33 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 149-bis. (1)

Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3.

La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.

I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione

La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare.

(1) Articolo inserito dagli artt. 34 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 149-ter (1)

Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in carica.

Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.

(1) Articolo inserito dagli artt. 34 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 150 (1)

Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.

Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.

Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.

(1) Articolo sostituito dagli artt. 35 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 150-bis .(1)

Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.

Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato.

I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione.

I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene

superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti.

Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità con un componente della Commissione già in carica, l'eletto viene escluso e sostituito con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia rinuncia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.

A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilità.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, è escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianità, è escluso il meno anziano di età.

Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione è il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.

Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative.

Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonché alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione.

(1) Articolo inserito dagli artt. 36 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 150-ter .(1)

Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.

Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere.

Per l'insediamento della Commissione è necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.

Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui all'articolo 150-bis, comma 10.

(1) Articolo inserito dagli artt. 36 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 151. (1)

Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.

I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.

Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 152. (1)

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.

(1) Articolo sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 153. (1)

L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:

a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso (1);

b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5 (2);

c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.

Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.

Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni. (3)

(1) Lettera così sostituita dal comma 7 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

(2) Lettera così sostituita dal comma 7 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(3) Articolo sostituito dall'art. 39, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 154. (1)

I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.

I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.

Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.

In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.

(1) Articolo sostituito dall'art. 40, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 155 (1)

Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha sede, nonché al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia (1).

Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.

Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo. (2)

(1) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

(1) Articolo sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 156. (1)

Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.

(1) Articolo sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 156-bis. (1)

Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.

Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.

La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.

Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.

I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.

La discussione orale è aperta con la relazione svolta dal relatore.

Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.

Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi è intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.

Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se è assistito da un difensore.

(1) Articolo inserito dall'art. 43, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 157 (1)

Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.

La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 44, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158

Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare (1).

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo

1° settembre 2011, n. 150 (2).

Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (3) (4).

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(2) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(3) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(4) Articolo sostituito dall'art. 45, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-bis .(1)

La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto e, successivamente, abrogato dalla lettera d) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 158-ter. (1)

Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.

La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto e, successivamente, abrogato dalla lettera d) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 158-quater (1)

All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha

sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).

Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.

La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-quinquies. (1)

In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.

Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.

La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore.

Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.

(1) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-sexies (1)

Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).

La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.

Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.

Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale.

La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. La sospensione

obbligatoria, quando non è revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.

La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare.

In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto.

In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.

(1) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-septies (1)

Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.

Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello.

Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.

(1) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-octies. (1)

Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.

La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza.

Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima.

Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde

efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato.

L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-novies. (1)

I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili.

I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina.

Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti.

L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto e così sostituito dalla lettera e) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 158-decies. (1)

Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.

Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.

[Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile.] (1)

Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche. (2)

(1) Comma abrogato dalla lettera f) del comma 30 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(2) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 158-undecies. (1)

Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:

a) al Ministero della giustizia;

b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il

notaio;

c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il

notaio;

d) al Consiglio nazionale del notariato;

e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio;

f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio.

Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.

(1) Articolo inserito dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 159. (1)

Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:

a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando è stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;

b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La deliberazione del consiglio è soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.

Non può in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.

(1) Articolo sostituito dall'art. 47, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.

Capo IV - Disposizioni comuni (1)

(1) Capo inserito dall'art. 48, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 160 (1)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 49, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 161.

E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.

Articolo 162.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

Articolo 163.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Articolo 164.

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.

Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.

Articolo 165.

Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.

Articolo 166.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non

saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.

Articolo 167.

Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.

Articolo 168.

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

Articolo 169.

Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.

Articolo 170.

I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finché rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

Articolo 171.

I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno

diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.

Articolo 172.

Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Articolo 173.

Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.

Articolo 174.

Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.

I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

Articolo 175.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.

Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.

Articolo 176.

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.

Articolo 177.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'articolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

Articolo 178.

E' mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinata alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.

Articolo 179

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.

Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (1)

(omissis)

(1) Tariffa da ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 22 novembre 1954, n. 1158 e dalla L. 5 marzo 1973, n. 41, che ha attribuito al C.N.N. il potere di deliberare la tariffa. Per la determinazione della tariffa, vedi ora il D.M. 30 dicembre 1980, il D.M. 30 novembre 1982, il D.M. 5 giugno 1987, n. 230 e il D.M. 27 novembre 2001.